


Autoconsumo in condominio: condivisione dell'energia

Luca D'Intino

GSE, Funzione Promozione e Assistenza alla PA

2 GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI



GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI COLLETTIVI



Non è necessario creare un nuovo **oggetto giuridico**: il Gruppo si crea tramite un accordo avente requisiti minimi



Partecipano **tutti**: anche le **grandi imprese** e le **PA centrali**



Consumi ed impianti **nello stesso edificio/condominio** (anche commerciale/industriale)
Impianti anche in **aree nella piena disponibilità dei membri** purché connessi alla stessa cabina primaria.



Non possono essere membri o soci

× Imprese produttrici di energia, la cui attività prevalente è classificata nel sistema ATECO come 35.11.00 e 35.14.00

Ma possono svolgere ruolo di produttore «terzo»

GLI ATTORI DELLE CONFIGURAZIONI




CLIENTE FINALE

preleva l'energia elettrica dalla rete per la quota di proprio uso finale



PROSUMER

cliente finale che produce energia da fonte rinnovabile per il proprio uso finale, immette le eccedenze in rete per condividerle



PRODUTTORE

produce energia elettrica e la immette nella rete elettrica per condividerla



**OGNI POD E OGNI IMPIANTO
PUÒ FAR PARTE DI
UNA SOLA CONFIGURAZIONE**

UN SOGGETTO CHE DISPONE
DI PIÙ POD E/O PIÙ IMPIANTI
PUÒ **INSERIRLI IN
CONFIGURAZIONI DIVERSE**

**POSSONO FAR PARTE DELLA
CONFIGURAZIONE ANCHE
ACCUMULI E COLONNINE DI
RICARICA**



GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI_GLI IMPIANTI INCENTIVABILI

- Alimentati da fonti rinnovabili di potenza massima 1 MW
- Di nuova costruzione o nuove sezioni di impianti esistenti
- Anche **più impianti in ciascuna configurazione** con produttori diversi
- **Entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021**
- Realizzati esclusivamente con **componenti di nuova costruzione nel caso di fotovoltaici, o rigenerati per le altre tipologie**
- In linea con i requisiti previsti dal principio **DNSH** (*Do Not Significant Harm*)
- Impianti a biogas o biomassa: rispetto criteri descritti dal Decreto CACER
- Non finalizzati alla produzione di idrogeno con emissioni >3 ton CO₂eq./ton H₂
- Non in SSP o beneficiari di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica
- Esclusa la quota di potenza realizzata per soddisfare **l'obbligo di integrazione delle rinnovabili negli edifici** di nuova costruzione

! Gli impianti di produzione in un gruppo di autoconsumatori, devono essere ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero presso altri siti nella piena disponibilità di uno o più autoconsumatori

PERIMETRO:
EDIFICIO/CONDOMINIO

IMPIANTI ANCHE IN AREE NELLA
DISPONIBILITA' DI UN MEMBRO DEL
GRUPPO, MA SOTTO LA MEDESIMA
CABINA PRIMARIA



Mapa interattiva
delle cabine
primarie (gse.it)



CONTRIBUTI SPETTANTI AI GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI

CONTRIBUTI ECONOMICI SPETTANTI A CIASCUNA CONFIGURAZIONE

2



GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI

PNRR	Contributo in conto capitale 40%	✓ 1)
INCENTIVAZIONE	Tariffa Premio	✓
VALORIZZAZIONE	Trasmissione	✓ 2)
	Distribuzione	✓ 3)
	Perdite di rete evitate	✓ 4)

1) Solo per gli impianti realizzati in comuni <5.000 ab e messi nella disponibilità di una CACER

2) 10,57 €/MWh

3) 0,65 €/MWh, limitatamente alla parte dell'energia elettrica autoconsumata imputabile agli impianti di produzione, da FER di potenza inferiore a 1 MW, ubicati nell'edificio o nel condominio a cui è riferito il gruppo


4) 1,2% in MT e 2,6% in BT del prezzo zonale di mercato, limitatamente alla parte dell'energia elettrica autoconsumata imputabile agli impianti di produzione, da FER di potenza inferiore a 1 MW, ubicati nell'edificio o nel condominio a cui è riferito il gruppo

I valori delle tariffe di **trasmissione** e **distribuzione** sono definiti annualmente da ARERA e sono relativi al 2024

AUTOCONSUMO VIRTUALE: IL MODELLO ALLA BASE DELLE CACER

Un esempio di gruppo di autoconsumatori con 2 impianti e 4 utenze di cui una condominiale:

- 3 clienti finali membri del gruppo prelevano dalla rete per i propri fabbisogni;
- 1 pod condominiale utilizza l'energia prodotta dall'impianto sull'edificio
- 1 impianto in un'area nella disponibilità di un membro del gruppo immette in rete.



I **10+15+20=45 kWh** prelevati dalla rete dai POD mentre l'impianto produce, generano i benefici economici da condividere all'interno del gruppo



STRUMENTI DI SOSTEGNO PER LE CACER – DM 414/2023 MASE



Incentivi in conto esercizio

Servizio autoconsumo diffuso

Misura 1 - Disciplina le modalità di incentivazione dell'energia elettrica da impianti FER inseriti nelle configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile (CACER) **fino al 31 dicembre 2027 o**
per un **contingente complessivo pari a 5 GW**



Incentivi in conto capitale

Misura PNRR per i gruppi e le comunità energetiche nei comuni <5.000 abitanti

Misura 2 - Definisce criteri e modalità per la concessione dei **contributi in conto capitale** per impianti FER, nei comuni con **popolazione inferiore ai 5.000 abitanti**, previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR, per una potenza complessiva pari almeno a 2 GW nel limite delle risorse finanziarie attribuite pari a **2,2 miliardi di euro**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è il titolare della misura PNRR che verrà gestita con il supporto del GSE



I rapporti tra i soggetti appartenenti alla configurazione devono essere regolati da un **contratto di diritto privato, perfezionato prima della richiesta** di accesso al servizio di autoconsumo.

IL CONTRATTO DEVE:

- **Prevedere** il mantenimento dei **diritti di cliente finale**, compreso quello di **scegliere il proprio venditore**;
- **Individuare** un **soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica** condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- **Consentire ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione**, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato, comunque equi e proporzionati;
- **Prevedere** che l'eventuale **importo della tariffa premio eccedentario sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali** aventi ricadute sul territorio.



Nel caso di condomini, per le finalità di regolazione dei rapporti tra i clienti finali, si considera **valido anche il verbale di delibera assembleare** firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo

IL REFERENTE DEL GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI



Nelle **CACER**, il ruolo del Referente è di particolare importanza ai fini della **gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio** per l'autoconsumo diffuso.

IL REFERENTE È:

- **Responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE** per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio;
- **Destinatario di tutte le comunicazioni** relative al procedimento di ammissione al servizio;
- **Deputato a emettere fattura** nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti;
- **Deve assicurare completa, adeguata e preventiva informativa** ai soggetti facenti parte delle configurazioni **sui benefici** loro derivanti dall'accesso alle tariffe premio

SOGGETTO REFERENTE



GRUPPO DI AUTO- CONSUMATORI

- Amministratore del condominio/Proprietario dell'edificio;
- Produttore/cliente finale, membro del gruppo;
- Produttore "terzo" che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352

Per le CACER il Referente non può essere: *impresa in difficoltà o per cui pende un ordine di recupero della Commissione Europea o per cui ricorra una causa di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del D.lgs. 36/2023 (codice appalti) o risultino applicate misure di prevenzione di cui all'art 67 del D.lgs 159/2011*

Mandato senza rappresentanza: Gruppo di autoconsumatori

Tipologia di configurazione	Soggetto Referente	Mandato senza rappresentanza
Gruppo di autoconsumatori	Amministratore Condominio ^{1/} Rappresentante legale del condominio ^{2/} /Proprietario edificio	Solo da parte di eventuali <ul style="list-style-type: none">• produttori "terzi" (Mod. 2 o Mod. 4);• produttori con impianti/UP con Scambio sul Posto attivo (Mod. 2 o Mod. 4);• produttori di impianti/UP per i quali viene richiesto dal Soggetto Referente il ritiro dedicato (Mod. 2 o Mod. 4)
	Produttore/cliente membro del Gruppo o produttore terzo ESCO certificata UNI CEI 11352	Mandato da parte di tutti i soggetti appartenenti al Gruppo (Mod. 2 o Mod. 4) e da parte di eventuali <ul style="list-style-type: none">• produttori "terzi" (Mod. 2 o Mod. 4);• produttori con impianti/UP con Scambio sul Posto attivo (Mod. 2 o Mod. 4);• produttori di impianti/UP per i quali viene richiesto dal Soggetto Referente il ritiro dedicato (Mod. 2 o Mod. 4)

Consulta la sezione del sito GSE per visualizzare i modelli di mandato:

<https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile/mandati-e-liberatoria>

^{1/} individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale

^{2/} individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale

PASSI PER ACCEDERE AL SERVIZIO DI AUTOCONSUMO DIFFUSO

2

GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI

1. Individuo aree e superfici per gli impianti e membri all'interno di uno stesso edificio
2. Individuo un Referente

1

CER

1. Individuo aree e superfici per gli impianti e membri all'interno di una stessa cabina primaria
2. Creo la CER con uno Statuto e individuo un Referente

3

AUTOCONSUMATORE A DISTANZA

1. Individuo aree e superfici per gli impianti e i punti di consumo all'interno di una stessa cabina primaria
2. Individuo un Referente

3. Ottengo i preventivi di connessione e verifico in via preliminare con il GSE se il progetto può accedere ai benefici

OPTIONAL

4. Ottengo autorizzazione a installare e connettere l'impianto alla rete

5. Realizzo l'impianto

6. Richiedo l'allaccio alla rete

7. Richiedo al GSE il servizio per l'autoconsumo diffuso



Possibilità di richiesta dei fondi PNRR in caso di tetto o un'area in un comune sotto i 5.000 abitanti.

RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO



Il Soggetto Referente presenta la richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso tramite il **Portale GSE**



Prima dell'invio della richiesta il **Referente** è tenuto a verificare che tutti i **punti di connessione** dei clienti finali e degli **impianti** di produzione inseriti **nella configurazione** appartengano all'area sottesa alla **medesima cabina primaria AT/MT** presa a riferimento, sulla base della [mappa interattiva](#) delle cabine primarie riportata sul sito internet del GSE

- L'inserimento di un impianto **che beneficia dello Scambio sul posto in una CACER** è possibile solo dopo la **chiusura della convenzione di SSP** (eventuali **contratti SSP** afferenti a impianti per i quali è stato richiesto il **ritiro dedicato** saranno **risolti di diritto** dal GSE alla data di decorrenza del servizio di autoconsumo diffuso)
- **La data di decorrenza del servizio** non può essere antecedente alla data di **costituzione del Gruppo**

La data di costituzione del gruppo corrisponde alla data sottoscrizione del contratto di diritto privato che regola i rapporti tra i membri

RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO



Il GSE effettua un esame tecnico- amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata. In particolare effettua:

- Controlli sulla titolarità dei POD in prelievo tramite SII-AU;
- Controlli sui dati degli impianti/UP con quelli presenti su GAUDI;
- Verifica di appartenenza alla medesima cabina primaria, con i dati GdR.

In caso di esito positivo, il GSE comunica al Referente l'accoglimento della richiesta con indicazione dei dati della configurazione riconosciuta (POD, impianti, potenza, ecc.), dei contributi unitari riconosciuti e delle date di decorrenza (eventualmente anche del RID se richiesto)

Il GSE conclude l'istruttoria entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

RICHIESTA DI VERIFICA PRELIMINARE DI AMMISSIBILITÀ

- Il Referente può richiedere una **verifica preliminare di ammissibilità al servizio per l'autoconsumo diffuso**.
- Prima dell'invio della richiesta, la comunità /gruppo dovranno essere **già stati costituiti, gli impianti autorizzati** (se previsto) e con **preventivo di connessione** (se previsto) accettato in via definitiva.



i La verifica preliminare è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l'accesso agli incentivi.
Il Referente è tenuto a corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria.



LA TARIFFA PREMIO

- **Parte fissa per 20 anni** più alta per gli impianti di piccola taglia, più bassa per gli impianti più grandi
- **Parte variabile** in funzione del prezzo di mercato dell'energia, che aumenta se il prezzo di mercato diminuisce
- Massimale in funzione della **zona geografica** (solo per impianti FTV)

Potenza nominale kW	Tariffa fissa definita in base alla potenza dell'impianto	Tariffa variabile in funzione del Prezzo Zonale	Tariffa massima fonti non fotovoltaiche	Tariffa massima totale impianti FTV		
				Sud	Centro	Nord
$P \leq 200$	80 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)	0 ÷ 40 €/MWh	120 €	120 €	124 €	130 €
$200 < P \leq 600$	70 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)	0 ÷ 40 €/MWh	110 €	110 €	114 €	120 €
$P > 600$	60 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)	0 ÷ 40 €/MWh	100 €	100 €	104 €	110 €



CUMULABILITÀ DELLA TARIFFA INCENTIVANTE

La tariffa incentivante **è pienamente cumulabile** con:

- ✓ i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni
- ✓ le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
- ✓ altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato

La tariffa incentivante **non è cumulabile** con:

- ✗ altre forme di incentivo in conto esercizio
- ✗ Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.)
- ✗ contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili
- ✗ altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili



AUC_ LA TARIFFA INCENTIVANTE - RIDUZIONE

Nel caso di **accesso a contributi in conto capitale** nella misura massima del 40% dei costi di investimento ammissibili o ad **altre forme di sostegno pubblico che costituiscono aiuto di Stato** entro il 40% dei costi di investimento ammissibili

Punti di prelievo di

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ENTI DEL TERZO SETTORE

ENTI DI PROTEZIONE AMBIENTALE



TARIFFA PREMIO PIENA

ALTRE TIPOLOGIE



**DECURTAZIONE TARIFFA PREMIO
PROPORZIONALE A CONTRIBUTO RICEVUTO**


$$\text{TIP}_{\text{Conto Capitale}} = \text{Tip} * (1 - F)$$

TIP= tariffa premio

F = fattore che varia tra 0 e 0,5 con la percentuale di contributo conto capitale riconosciuta



ELEMENTI PRINCIPALI PER IL CALCOLO DELL'INCENTIVO IN CONTO ESERCIZIO




Quantitativo di energia per il calcolo della tariffa incentivante

Come si calcola il valore dell'energia condivisa per definire la tariffa incentivante?



Tariffe Incentivanti considerate nel computo del beneficio

Come si definisce il beneficio totale conseguibile dalla CACER?



Modalità di regolazione dell'importo della tariffa premio eccedentaria

Quali sono i meccanismi di allocazione dei proventi fra i partecipanti alla CACER?




ELEMENTI PRINCIPALI PER IL CALCOLO DELL'INCENTIVO [1/3]

Quantitativo di energia per il calcolo della Tariffa Incentivante


L'energia condivisa per l'autoconsumo, sulla quale viene effettuato il calcolo della Tariffa Premio oltre che del corrispettivo di valorizzazione, è calcolata sul **valore minimo orario** fra:

- **energia immessa**, all'interno della stessa cabina primaria, dall'insieme degli impianti che partecipano a una CACER
- **energia prelevata** dai POD, facenti parte della CACER, sottesi alla medesima cabina primaria

ESEMPIO ILLUSTRATIVO 1) Energia prelevata < Energia immessa



ESEMPIO ILLUSTRATIVO 2) Energia prelevata > Energia immessa





ELEMENTI PRINCIPALI PER IL CALCOLO DELL'INCENTIVO [2/3]


Tariffe incentivanti considerate nel computo del beneficio

Il **beneficio totale** conseguibile dalla CACER è calcolato sulla base delle tariffe incentivanti per la **quota di energia immessa** spettanti agli impianti di produzione, **ordinati in base alla data di entrata in esercizio** (cd. principio del «*first in*»).

La tariffa incentivante viene **erogata** al **soggetto referente della CACER**, sulla base del valore delle tariffe incentivanti assegnate ai singoli impianti la cui quota entra in regime di condivisione.

ESEMPIO ILLUSTRATIVO: Energia prelevata < Energia immessa

Energia Immessa dall'Impianto #2 e non considerata nel calcolo del beneficio totale della CACER





ELEMENTI PRINCIPALI PER IL CALCOLO DELL'INCENTIVO [3/3]

Modalità di regolazione dell'importo della tariffa premio eccedentaria

Se, su base annua, l'energia condivisa incentivabile della CACER supera il valore-soglia del 55% rispetto al totale dell'energia immessa, sono possibili **due meccanismi di allocazione dei proventi** derivanti dall'energia immessa:

- 1 i proventi dell'energia eccedente il valore soglia del 55% possono essere ripartiti «**ai soli consumatori diversi dalle imprese**»;
- 2 i proventi dell'energia eccedente il valore soglia del 55% **possono essere re-investiti dalla CACER** per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Il valore soglia del 55% è ridotto al 45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale (es. contributi PNRR).

Tale previsione è inserita nello Statuto delle CER, ovvero nell'accordo di diritto privato per i Gruppi di autoconsumatori e resa al GSE sottoforma di dichiarazione sostitutiva.

Il Referente, in fase di richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, dovrà dichiarare che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario è destinato al/ai consumatore/i diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione.